



# COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Reg. Delib.

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e determinazioni in merito.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21.15, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, in sessione STRAORDINARIA in prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico	X	
3	Volpin Olga	X	
4	Romanini Davide	X	
5	Rovati Andrea Enrico	X	
6	Quintiero Francesco		X
7	Borrè Valeria		X
8	Bergonzi Gabriele	X	
9	Compostini Diego Giuseppe Maria		X
10	Labita Antonietta		X
11	Rosti Roberto		X
	Totale n.	6	5

Partecipa il Segretario Comunale Sig. ra Vercesi Dr.ssa Elena

Il Signor Fasani rag. Paolo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e determinazioni in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campospinoso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in

base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- è in corso la fusione per incorporazione di ACAOP Spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica srl e che il perfezionamento dell'operazione avverrà entro dicembre 2017;
- l'ente ha già deliberato il progetto di fusione per incorporazione di ACAOP spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica srl e lo schema di Statuto della Società incorporante.

DATO ATTO che Broni Stradella spa, Broni Stradella Pubblica srl e ACAOP Spa operano a favore sostanzialmente ed in assoluta preponderanza per i medesimi Enti locali che le partecipano, il cui territorio interessa aree geograficamente omogenee, ed erogano servizi pubblici locali in house providing. La costituzione di un unico soggetto a mezzo di fusione per incorporazione di ACAOP spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica srl appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di Società Pubbliche, consentendo la razionalizzazione ed aggregazione delle Società partecipate dall'amministrazione per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing, la cui conformazione e conservazione è garantita dalle modifiche statutarie apportate alla Società incorporante, garantisce sinergie gestionali e correlati risparmi di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività che beneficiano dei servizi erogati, consentendo la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala trattandosi di società partecipate sostanzialmente, salvo limitatissimi casi, dai medesimi Enti locali soci, a favore dei quali erogano servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi in house providing; favorisce il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico-finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati e alla loro eventuale implementazione e la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione. Garantisce, in ogni caso, la conservazione del valore della partecipazione già detenuta nelle Società partecipate, posto che per effetto della metodologia di assegnazione delle quote nella Società incorporante, il patrimonio netto contabile delle attività e delle passività della incorporante, è il risultato della somma dei tre patrimoni netti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g) del D.lgs 175/2016 e delle Linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni approvate con delibera 19/2017 dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, le partecipazioni indirette oggetto di ricognizione e razionalizzazione sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o altro organismo sottoposto a controllo da parte della medesima;

CONSIDERATO che il Comune non è tenuto all'adempimento di cui all'art. 24 per le partecipazioni indirette in quanto non detiene in Broni Stradella Spa, Acaop Spa e Broni Stradella Pubblica srl una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.lgs 175/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n.

267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 1 allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti n. 6

Votanti n. 6

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 3) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Presenti n. 6

Votanti n. 6

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 6

Voti contrari n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Il Sindaco dichiara chiuso il Consiglio Comunale alle ore 21.30.

# COMUNE DI CAMPOSPINOSO

PROVINCIA DI PAVIA

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e determinazioni in merito."**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 26.09.2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1

F.to Lanati rag. Elisabetta

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 26.09.2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1

F.to Lanati rag. Elisabetta

Comune di Campospinoso  
Provincia di Pavia

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

La sottoscritta Valeria Bassanini, revisore,

chiamata ad esprimere parere sulla proposta di delibera da adottarsi da parte del Consiglio Comunale convocato per il 28 settembre avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Ricognizione delle partecipazioni possedute e determinazioni in merito."

visto

- L'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.;
- Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n.175
- Visto l'art. 4 del T.U.S.P.
- Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile della Struttura n.1 del Comune di Campospinoso Rag. Elisabetta Lanati

Ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio:

- preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- Broni Stradella Spa: partecipazione del 0,8402%
- Broni Stradella Pubblica Srl: partecipazione del 1,4187%
- Acaop Spa: partecipazione del 1,068%
- Che tra i predetti enti è in corso di esecuzione la fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Pubblica Srl, operazione che si perfezionerà entro il 31.12.2017, consentendo la razionalizzazione ed aggregazione delle società partecipate per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della delibera

invita l'Ente

a monitorare attentamente l'andamento del costo dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;  
a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Campospinoso, 27 Settembre 2017

Il Revisore

Dott. Valeria Bassanini



Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Fasani rag. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Li,

06 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Magrotti Luigi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Elena Vercesi



Campospinoso, li

06 OTT. 2017

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Campospinoso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE